



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE STRALCIO - ARTICOLAZIONE DI ALTAMURA

r.g.a.c.

Il Giudice Unico,
visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

- Rilevato che il procedimento in epigrafe ha ad oggetto la richiesta formulata da **TIZIA** nei confronti di **CAIA** volta ad ottenere il ristoro del danno derivante dai lavori edili eseguiti da quest'ultima presso l'immobile soprastante quello di proprietà della prima e che la convenuta ha poi chiamato in causa **ALFA**, responsabile a suo dire dell'umidità riversatasi nel proprio appartamento;
- considerato che l'attrice, sulla scorta dello schema conciliativo articolato in atti sulla base della prassi adottata dall'intestata articolazione e condivisa con la ex sezione distaccata di Modugno¹ ha formulato proposta transattiva con la quale ha previsto la possibilità di definire la presente controversia mercè il pagamento dell'importo di € 14.638,02 di cui € 6.108,56 come quantificati dal CTU in sede di atp, € 5.793,61 per spese e competenze corrisposte al CTU, ai ctp e al proprio difensore, nonchè € 2.735,85 per le spese sostenute nel corso del giudizio di merito, con rinuncia al ristoro di tutti gli altri danni;
- osservato che la convenuta ha proposto di definire la controversia mercè il pagamento del solo importo determinato dal CTU, da addebitarsi al terzo chiamato, il quale ha invece proposto il pagamento di sole € 800,00;
- rilevato che le parti hanno sollecitato l'emanazione di ordinanza ex art. 185 bis cpc, disposizione che consente all'AG non di semplicemente sollecitare le parti allo scambio ex art. 185 cpc di proposte e/o accettazioni di accordi transattivi o conciliativi ma di attivarsi egli stesso per promuovere "sino a quando è esaurita l'istruzione" la definizione bonaria della controversia, formulando una autonoma proposta;
- considerato quindi che, alla luce della natura della domanda formulata in citazione, delle conclusioni cui è giunto il CTU in sede di atp (che ha determinato i danni derivanti sia dalla presenza di fessure che dal riversamento di acqua dal piano superiore a seguito della rottura di tubo nell'impianto di aria condizionata), può formularsi la presente proposta conciliativa che, soprattutto in punto di spese processuali, terrà conto di quanto valutato dal tecnico e della possibile (e allo stato degli atti sommaria) valutazione dell'incidenza della condotta del terzo chiamato sull'ammontare dei danni prodotti;

¹ Si rimanda allo schema di ordinanza adottato dal Tribunale di Bari riprodotto sul Foro Italiano, vol. 2, anno 2012, parte quinta "Monografie e Varietà", pag. 59 e ss.

- rilevato in proposito che la proposta che si formulerà di seguito, pur inferiore a quanto richiesto dall'attore in via conciliativa, potrebbe portare ad entrambe le parti indiscutibili vantaggi economici (risparmio di spese processuali ivi compreso l'espletamento di nuova CTU che contempra la valutazione degli ulteriori danni richiesti da **TIZIA** e dall'altro lato di quelli prodotti da **ALFA**, riduzione degli oneri per accessori che ulteriormente maturerebbero sulla sorte capitale sino al dì della pronuncia di merito, non emettibile a breve, visto il notorio carico di lavoro dell'Ufficio e del sottoscritto Magistrato²);
- considerato inoltre che in punto di spese legali che la parte convenuta non potrà che accollarsi le spese di CtU espletate in sede di atp e quelle di natura processuale, mentre quanto alle spese della presente fase di merito le stesse non potranno che calcolarsi al minimo e quelle del giudizio di merito sulla base del DM 55/14;
- osservato inoltre che quanto alla posizione della tessilcasa, al fine di "compensare" reciprocamente i rapporti debito-credito esistenti tra le parti, l'importo che si determinerà a carico di quest'ultima andrà corrisposto direttamente in favore della **TIZIA** "danneggiata finale".

Va inoltre accordato alle parti un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della proposta di seguito posta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc 3, ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc.

P.Q.M.

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice trascrive in calce, concedendo a tal fine termine fino alla data dell'udienza;

INVITA i difensori delle parti ad illustrare tempestivamente ai loro assistiti le possibilità aggiunte dalla presente ordinanza al percorso conciliativo già fra loro avviato nel corso del presente giudizio;

RINVIA all'udienza del ~~XXXXXX~~ per le ulteriori determinazioni, riservando in caso di esito negativo di disporre la riconvocazione del CTU per il conferimento di incarico peritale integrativo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Altamura, ~~XXXXXX~~

Il Giudice

² 2200 procedimenti civili al 30.12.2013, oltre 3 procedimenti penali e dall'ottobre 2013 ruolo di contenzioso ordinario e immigrazione presso la II sezione civile;

³ L'articolo citato prevede che "il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa".

PROPOSTA FORMULATA dal GIUDICE ai sensi dell'art.185 bis cpc

Il Giudice,
letti gli atti della causa,

PROPONE

- la definizione della controversia mercè a) la corresponsione da parte della convenuta alla attrice dell'importo di € 5.308,56 per i danni verificatisi, oltre alle spese anticipate dalla ricorrente per la CTU ed € 1.514,60 per spese processuali di cui € 514,60 per esborsi ed € 1.000,00 per compenso professionale per il giudizio di merito, oltre € 1.111,86 di cui € 211,86 per spese ed € 900,00 per compenso professionale per il procedimento ex art. 696 cpc, con rinuncia dell'attrice a far valere ulteriori domande, il tutto oltre accessori di legge; b) il versamento da parte di **ALFA** direttamente nelle mani della attrice dell'importo di € 800,00 con compensazione delle spese tra questa e la convenuta.

Altamura, ~~XXXXXX~~



Il Giudice

TRIBUNALE CIVILE
SEZIONE I
DEPOSITARIA
CANCELLERIA
ALTAMURA



